

n. **887-1/2026** Ruolo Procedimento Unitario (*ricorso per apertura di liquidazione controllata familiare ex artt. 66 e 268 CCII*)



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE FERIALE
PROCEDURE CONCORSUALI**

riunito in composizione collegiale in data **12.08.2026** in persona dei seguenti magistrati:

dott.ssa Laura De Simone	Presidente
dott. Luca Giani	Giudice rel. ed est.
dott. Carlo Stefano Boerci	Giudice

nel procedimento

n. 887-1/2026 Ruolo P.U.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio congiuntamente

da

BARBARA GRUPPINI, nata a Milano in data 11 aprile 1974 ed ivi residente in Via Pulci Luigi n.2, c.f. GRPBBR74D51F205F

PASQUALINO BRUNO GARGANO nato a Milano il 4 luglio 1966 ed ivi residente in Via Pulci Luigi n.2, c.f. GRGPQL66L04F205G,

entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Ricigliano, c.f. RCGNCL86H14G942M ed elettivamente domiciliati in 20122 Milano, via Giovanni Mayr 10, presso lo studio del predetto difensore (pec: nicola.ricigliano@milano.pecavvocati.it)

RICORRENTI IN PROPRIO

OCC: Organismo Composizione della Crisi Protezione Sociale Italiana di Nerviano (MI), via Vittorio Veneto n.14, pec: occsegretariatosocialenerviano@pec.it, nella persona della dott.ssa Daniela Colicchia

visto il ricorso in data **22.06.2026** e la successiva integrazione, con il quale i ricorrenti hanno chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata familiare;

- considerato che ai sensi del disposto degli artt. 66 e 268 e ss. C.C.I.I. è consentito l'accesso ad un'unica procedura "familiare" di liquidazione controllata;

- ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che gli istanti hanno il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in Milano (presso la comune residenza in Milano, via Pulci Luigi n. 2, Cfr. certificati di residenza, agli atti) e, pertanto, ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale adito;

trattasi di conviventi (Cfr. certificato rilasciato dal Comune di Milano: *convivenza di fatto*, sub doc. 20);

B) sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto i debitori non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad



altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, con le precisazioni che seguono:

- quanto al ricorrente Gargano (attualmente: consumatore-inoccupato), la società IMAK SAS DI PASQUALINO BRUNO GARGANO & C", della quale era socio accomandatario e quindi ill. resp., è stata cancellata dal R.I. in data 26.09.2022 (Cfr. doc. 32) e pertanto non si ravvisano ragioni ostative in tema di presupposto soggettivo; l'impresa individuale della quale il medesimo era titolare risulta parimenti cancellata dal R.I. (anno 2024), Cfr. doc. 28;

-con riguardo alla ricorrente Gruppini trattasi, invece, titolare di impresa individuale (sotto-soglia) ancora attiva (Cfr. **doc. 37**, fasc. ricorrenti), avente ad oggetto due attività: *insegnante di yoga e attività di grafica e stampa*.

Considerato che il patrimonio dell'impresa individuale coincide con quello della persona fisica, ne consegue che la presente Procedura avrà ad oggetto i debiti personali, i debiti d'impresa e quanto all'attivo i beni utilizzati nell'esercizio dell'impresa e l'eventuale azienda ancora esistente, riservando al programma di liquidazione ogni ulteriore previsione di dettaglio;

C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

il passivo è esposto in complessivi euro 456.000,00 circa;

E) È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dai debitori nel ricorso;

F) quanto all'attivo che comprenderà, come sopra, i beni dei ricorrenti, ivi inclusi quelli utilizzati nell'esercizio dell'impresa individuale ancora in essere (rimessa ogni ulteriore precisazione circa gli eventuali beni strumentali esistenti e in uso al PdL e a specifiche istanze da sottoporre al GD), si dispone, come da Protocollo, che -stante l'attuale incapacienza di Gargano- vengano versata mensilmente, in via provvisoria, l'importo di euro 550,00 al mese derivante dal reddito da P.IVA della ricorrente Gruppini, come da ricorso e relazione del Gestore;

ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

evidenziato sin d'ora che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;

PQM

visti gli artt. 2, 66, 269 e 270 CCI;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata familiare dei debitori:

BARBARA GRUPPINI c.f. GRPBBR74D51F205F in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale (P.IVA 12241120968), nata a Milano in data 11 aprile 1974;

PASQUALINO BRUNO GARGANO c.f. GRGPQL66L04F205G, entrambi residenti in Milano, Via Pulci Luigi n.2,

NOMINA

Giudice delegato il dott. Luca Giani;

NOMINA

liquidatore l'Organismo Composizione della Crisi Protezione Sociale Italiana di Nerviano (MI), via Vittorio Veneto n.14 - **dott.ssa Daniela Colicchia**



assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, salvo autonoma istanza da sottoporre al Giudice;

autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

f) riserva al giudice delegato la determinazione in via definitiva della quota di reddito da sottrarre alla liquidazione ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII, su istanza depositata dal Liquidatore, disponendo *medio tempore* che venga destinato ai creditori l'importo mensile ricavato da quanto indicato in modo complessivo nella relazione a corredo del ricorso, come in narrativa (euro 550,00 al mese), in ragione del reddito percepito dalla ricorrente Gruppini;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

si autorizza l'uso dell'autovettura, prevedendosi la liquidazione solo al termine della procedura; dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore-persona fisica di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:

I) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC *ut supra*, quale quota mensile da reddito che può essere messo dalla ricorrente Gruppini a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;

II) comunichi senza ritardo all'eventuale datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data



di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni eventuale trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;

III) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo; II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;

-dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti coinvolti e non coinvolti, senza che ciò comporti minore informazione per i creditori quanto ai dati fondamentali.

Manda alla Cancelleria:

1. per la notificazione ai ricorrenti
2. per la comunicazione al Gestore-OCC
3. per la comunicazione al Liquidatore dott.ssa Daniela Colicchia;
4. **per la comunicazione anche al R.I., essendo la ricorrente BARBARA GRUPPINI titolare di omonima impresa individuale (sotto-soglia), attiva.**

Così deciso in Milano nella camera di consiglio della Sezione Ferie - Procedure Concorsuali in data **12.08.2026.**

Il Giudice estensore
dott. Luca Giani

Il Presidente
dott.ssa Laura De Simone